

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 1369 del 1 giugno 2018

Procedimento espropriativo e di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR).

Provvedimento di svincolo a favore dell'impresa Edilsobi S.R.L. della somma depositata con proprio decreto n. 2088 del 21/07/2017 presso la Cassa Depositi e Prestiti - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna, relativa all'area sita in Comune di Cavezzo (MO), catastalmente individuata al foglio 26, mappali 422 e 423 (ex mappale 320), ex art. 26, commi 5 e 6, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.. Ex proprietà Edilsobi S.R.L..

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare Ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'art. 2-bis, comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 05/12/2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia -

Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ex art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale enuncia che "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Rilevato che il comma 3 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che "L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante agli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla destinazione d'uso di area di ricovero.";

Visto il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 14 agosto 2012, e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare al Commissario Delegato l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR);

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle aree su cui realizzare i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, D.L. n. 83/2012, in deroga alle vigenti

previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo presumibilmente necessario per la ricostruzione delle opere distrutte o alla riparazione di quelle gravemente danneggiate o di quelle inagibili;

Considerato altresì che è risultato opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile da parte delle popolazioni colpite e da parte degli enti pubblici di riferimento, procedere all'esproprio delle aree sulle quali insistono le predette strutture;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014, ed a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2018 (nota dell'Agenzia delle Entrate prot. Age.Agedremr.RegistroUfficiale.0072576.22-12-2016-U assunta al CR/2016/70323 del 23/12/2016) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio), al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea;

Dato atto che per la determinazione delle indennità ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha elaborato le quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Considerato che l'originale area immessa in possesso, catastalmente individuata al Comune di Cavezzo (MO), identificata al foglio 26, mappale 320 (ora frazionata nei mappali 422 e 423), era stata inclusa nell'elenco dei beni oggetto del procedimento espropriativo per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), promossi dal Commissario Delegato ed era catastalmente intestata all'impresa Edilsobi S.r.l., con sede legale in Via Volturmo n. 70, 41032 Cavezzo (MO), C.F. e P.IVA 01257810364, in persona del legale rappresentante p.t.;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16 ottobre 2013, si è proceduto in tal senso, notificando, nelle forme di legge, le indennità provvisorie determinate dalla competente Agenzia delle Entrate;

Rilevato che l'impresa di cui sopra non ha condiviso l'indennità provvisoria proposta e, ai sensi dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, la stessa è stata ritenuta non concordata e l'Autorità Espropriante, con decreto del Commissario Delegato n. 1652 del 6 dicembre 2013, ha disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità senza le maggiorazioni di cui all'art. 45, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 86.133,62 (diconsi euro ottantaseimilacentotrentatre/62);

Dato atto che l'Autorità Espropriante ha adottato il decreto di esproprio n. 295 del 28/02/2014 relativo all'area in oggetto;

Dato atto che la ditta Edilsobi S.R.L. ha depositato ricorso per l'accertamento della giusta indennità di esproprio ex artt. 54 del DPR n. 327/2001 e 29 del D. Lgs. 150/2011, presso la Corte d'Appello di Bologna, incardinato al Ruolo Generale n. 1781/2015;

Rilevato che il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato

Ricostruzione Sisma 2012 ex D.L. n. 74/2012 conv. con mod. in L. n. 122/2012, si è costituito in giudizio depositando comparsa di risposta;

Considerato che con ordinanza n. 5818/2016 del 20/12/2016 la Corte d'Appello di Bologna, I° Sezione Civile, ha statuito quanto segue:

"1) [di] determina[re] l'indennità dell'esproprio in oggetto in € 95.838,62 e [di ordinarne] il deposito presso la competente Cassa Depositi e Prestiti con gl'interessi legali dalla data del decreto; interessi da calcolarsi sull'intera somma fino al deposito già eventualmente eseguito e, dopo e fino al saldo, sulla differenza fra quanto qui liquidato e quanto già depositato per questo titolo;

2) [di] determina[re] l'indennità dell'occupazione d'urgenza del primo anno in € 7.986,55 e per il resto in € 1.996,63, [e di ordinarne] il deposito presso la competente Cassa Depositi e Prestiti con gl'interessi legali rispettivamente dal 19.XII.2013 e dal 28.II.2014 fino al deposito stesso; interessi da calcolarsi sulle intere somme fino al deposito già eventualmente eseguito a tale titolo e, dopo e fino ad arrivare al deposito del saldo, sull'eventuale differenza fra quanto qui liquidato e quanto eventualmente versato per questo titolo";

Rilevato che l'indennità complessiva di espropriazione ed occupazione determinata in base a quanto disposto dalla Corte d'Appello risultava pari ad € 106.201,15 comprensiva di interessi;

Dato atto pertanto che l'importo dell'indennità complessiva risultante da quanto disposto dall'Ordinanza n. 5816/2016 della Corte d'Appello di Bologna è stato determinato in misura superiore a quello provvisorio proposto e depositato dall'Autorità Espropriante, e la differenza tra le due stime è pari ad € 20.067,53, comprensiva di interessi;

Tenuto conto che l'Autorità Espropriante con decreto n. 2088 del 21 luglio 2017 ha disposto il deposito di € 20.067,53 presso la Cassa Depositi e Prestiti - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna, quale differenza tra la somma di € 106.201,15 (comprensiva di interessi), determinata secondo quanto disposto dall'Ordinanza n. 5816/2016 della Corte d'Appello di Bologna, e la somma di € 86.133,62 depositata con decreto del Commissario Delegato n. 1652 del 6 dicembre 2013;

Considerato che l'impresa Edilsobi S.R.L. ha proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione impugnando l'ordinanza n. 5818/2016 del 20/12/2016 della Corte d'Appello di Bologna;

Dato atto che, nelle more della definizione del ricorso per Cassazione di cui sopra, la stessa impresa ha presentato istanza mediante Raccomandata A/R per il rilascio del provvedimento di nulla osta allo svincolo ed al pagamento della somma depositata (Prot. CR.2018.6692 del 27/02/2018, agli atti dell'autorità espropriante);

Considerato che, in base all'art. 26, commi 5 e 6, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.:

"5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante.

6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi.";

Dato atto che l'impresa:

- ha dichiarato che sull'area espropriata non esistono diritti di terzi e la stessa è libera da pesi,

trascrizioni, e qualsiasi rivendicazione di terzi;

- ha assunto altresì, ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti, rivendicazioni e domande di terzi;
- ha dichiarato inoltre, per l'effetto, di tenere indenne codesta Autorità espropriante, presentando apposita documentazione (Prot. CR.2018.6692 del 27/02/2018, agli atti dell'Autorità espropriante);

Evidenziato che l'Autorità espropriante ha comunicato, in data 09/03/2018, via Raccomandata A/R, di aver accolto l'istanza di rilascio del provvedimento di nulla osta allo svincolo ed al pagamento della indennità provvisoria di esproprio a favore della sopra citata impresa per un importo totale depositato pari ad € 106.201,15 (Prot. PG/2018/0167780 del 09/03/2018);

Rilevato che l'impresa ha emanato la fattura di € 106.201,15, e l'importo è escluso dal campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c), D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., poiché trattasi di aree non edificabili, così come risulta dall'apposita stima elaborata dall'Agenzia delle Entrate, nonché da quanto confermato dall'ordinanza della Corte D'Appello n. 5818/2016 del 20/12/2016 (fattura Prot. FTC/2018/161 del 06/04/2018);

Evidenziato, conseguentemente, che l'importo di € 106.201,15, (diconsi euro centoseimiladuecentouno/15) verrà pertanto liquidato come segue:

- € 86.133,62 (euro ottantaseimilacentotrentatre/62), importo depositato con decreto n. 1652 del 06/12/2013 presso la Cassa Depositi e Prestiti - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Modena a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, mediante ulteriore e distinto provvedimento di autorizzazione allo svincolo a favore di Edilsobi S.R.L.;
- € 20.067,53 (euro ventimilasessantasette/53) importo depositato con decreto n. 2088 del 21 luglio 2017 presso la Cassa Depositi e Prestiti - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, mediante il presente provvedimento di autorizzazione allo svincolo a favore di Edilsobi S.R.L.;

Richiamato il decreto del Commissario Delegato n. 2088 del 21/07/2017 che ha disposto il deposito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna, della somma di € 20.067,53 a favore di Edilsobi S.R.L. con sede legale in Via Volturmo, 70, 41032 Cavezzo (MO), C.F. 01257810364, a garanzia di *"maggior importo dell'indennità di espropriazione e occupazione temporanea come disposto da ordinanza n. 5818/2016 del 20/12/2016 Corte d'Appello di Bologna relativamente all'area in Comune di Cavezzo MO, al Fg. 26, Mapp. 442-423 (ex Mapp. 360), espropriate con decreto n. 295 del 28/02/2014."*;

Vista la relativa comunicazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna (BO), nr. nazionale 1305737, nr. provinciale 1469570, data costituzione 02/08/2017, importo depositato € 20.067,53, attestante la vigenza del deposito amministrativo dell'importo indicato, costituito dal Commissario Delegato in esecuzione del decreto n. 2088 del 21/07/2017;

Vista l'istanza assunta al protocollo CR.2018.6692 del 27/02/2018 presentata da Edilsobi S.R.L., accolta dall'Autorità espropriante, intesa ad ottenere l'emissione del provvedimento autorizzativo allo svincolo, a proprio favore, dell'indennità depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Dato atto altresì che l'indennità è esclusa dal campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c), D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., poiché trattasi di aree non edificabili, così come risulta dall'apposita stima elaborata dall'Agenzia delle Entrate, nonché da quanto confermato dall'ordinanza della Corte D'Appello n. 5818/2016 del 20/12/2016";

Considerato che gli importi delle procedure in oggetto risultano ricompresi nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, all'autorizzazione allo svincolo dell'indennità depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

DECRETA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che, in base all'art. 26, commi 5 e 6, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.:

"5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante.

6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi."

- 3) di dare atto che l'impresa:
 - ha dichiarato che sull'area espropriata non esistono diritti di terzi e la stessa è libera da pesi, trascrizioni, e qualsiasi rivendicazione di terzi;
 - ha assunto altresì, ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti, rivendicazioni e domande di terzi;
 - ha dichiarato inoltre, per l'effetto, di tenere indenne codesta Autorità espropriante, presentando apposita documentazione (Prot. CR.2018.6692 del 27/02/2018, agli atti dell'Autorità espropriante);
- 4) di autorizzare, sulla base delle norme di cui al punto n. 2), il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna (BO) a svincolare la somma di € 20.067,53 (diconsi euro ventimilasessantasette/53), giusta costituzione deposito definitivo nr. nazionale 1305737, nr. provinciale 1469570, data costituzione 02/08/2017, a favore dell'avente diritto Edilsobi S.R.L. con sede legale in Via Voltorno, 70, 41032 Cavezzo (MO), C.F. e P.IVA 01257810364;
- 5) di dare atto che l'importo da svincolare è escluso dal campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi

dell'art. 2, comma 3, lettera c), D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., poiché trattasi di indennità relativa ad aree non edificabili, così come risulta dall'apposita stima elaborata dall'Agenzia delle Entrate, nonché da quanto confermato dall'ordinanza della Corte D'Appello di Bologna, I° Sezione Civile, n. 5818/2016 del 20/12/2016;

- 6) di dare atto che la somma di cui sopra sarà integrata dagli interessi maturati, se ed in quanto dovuti.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato digitalmente)